

BIO-ON S.P.A.

**PROCEDURA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E ALTRI SOGGETTI
RILEVANTI**

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI E ALTRI SOGGETTI RILEVANTI

1 FINALITÀ DELLA PROCEDURA E DEFINIZIONI

- 1.1 Il presente documento contiene la procedura volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione delle Operazioni effettuate da parte di Amministratori e altri Soggetti Rilevanti di Bio-On S.p.A. ("**Bio-On**" o la "**Società**"), nonché l'indicazione dei limiti all'operatività in strumenti finanziari della Società da parte di tali soggetti, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), in conformità al TUF – Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo 58/1998 e s.m.i) e al Regolamento CONSOB 11971 e al Regolamento (UE) 596/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**").

In conformità ai suddetti atti normativi e regolamentari i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:

- Per "**Amministratore**" si intende un soggetto che agisce in qualità di membro del consiglio di amministrazione della Società.
- Per "**Azioni**" si intendono le azioni ordinarie della Società.

Per "**Close Period**" si intendono i trenta giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali si è esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato della Società ovvero la situazione semestrale e/o si è formulata la proposta di dividendo;

- Per "**Soggetti Rilevanti**" si intende:
 1. gli Amministratori e i soggetti dell'emittente che svolgono funzioni di controllo;
 2. soggetti dell'emittente che svolgono funzioni di direzione e che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti (i) abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate, (ii) siano detentori del potere di adottare decisioni di gestione e strategiche anche per effetto di un conferimento implicito di poteri e che per l'adozione delle suddette decisioni non siano soggetti ad approvazione di altri organismi decisionali; sono, comunque, considerati Soggetti Rilevanti i dirigenti aventi responsabilità strategica nell'impresa;
 3. gli amministratori i sindaci, i titolari delle funzioni di direzione di una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 4. chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

- Per "**Persona Strettamente Legata**" si intende, in relazione ad ogni soggetto,
 - (a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
 - (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

- Per "**Informazione Privilegiata**" ai sensi dell'art. 7 della MAR si intende un'informazione:
 - (i) non pubblica;
 - (ii) di carattere preciso, ovvero sia riferita ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza (ivi inclusa la tappa intermedia di eventi/circostanze a formazione progressiva);
 - (iii) sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi;
 - (iv) concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti/strumenti finanziari; e
 - (v) capace di influenzare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari over resa pubblica;

- Per "**Operazione**" si intende:
 - (a) la vendita, l'acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l'acquisto di Azioni;
 - (b) l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente ad oggetto le Azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o meno a condizione, di acquistare o cedere le Azioni;
 - (c) l'acquisto, la vendita, l'esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni;
 - (d) atti di disposizione tra gli amministratori della Società e/o Soggetti Rilevanti aventi ad oggetto le Azioni;

- (e) la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal mercato AIM Italia aventi ad oggetto le Azioni;
 - (f) il trasferimento a titolo gratuito di Azioni;
 - (g) operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di azioni proprie della stessa;
 - (h) l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni (come di seguito definiti).
- Per "**Prodotto Finanziario Collegato**" si intende ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario AIM Italia o uno strumento finanziario che sia ammesso all'AIM Italia.
 - Per "**Strumenti Finanziari AIM Italia**" si intendono strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.
- 1.2 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni qui previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare al Soggetto Preposto l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.
- 1.3 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, gli Amministratori, gli altri Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate dall'obbligo di rispettare le norme di legge e di regolamento vigenti in materia eventualmente applicabili.
- 2 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOGGETTI RILEVANTI**
- 2.1 Ciascun Amministratore e ciascun altro Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Collegata deve comunicare tempestivamente alla Società tutte le Operazioni effettuate non oltre tre giorni lavorativi dalle stesse una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000 nell'arco di un anno solare.
- 2.2 Ai sensi dell'articolo 19 della MAR la Società provvede a sua volta affinché le informazioni notificate siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'Operazione. Le informazioni includono i seguenti fatti o situazioni:
- identità degli Amministratori e degli altri Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate coinvolte;
 - data in cui la Società è stata informata;
 - data in cui è stata effettuata l'Operazione;
 - il prezzo, l'ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari AIM Italia coinvolti;
 - la natura dell'Operazione;

- ogni altra informazione di volta in volta prevista dalla normativa in vigore;

laddove il comunicato riguardi un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate della natura di tali Operazioni.

3 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- 3.1 Gli Amministratori e gli altri Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni con le informazioni di cui al precedente articolo 2.2 effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un fax o di un messaggio di posta elettronica certificata al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), individuato alla data del presente documento nella persona dell'Investor Relator. Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti: fax: 051-893001; e-mail info@bio-on.it.
- 3.2 Le informazioni che devono essere sottoposte alla Autorità di Vigilanza devono essere inviate dalla Società attraverso il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata (SDIR) ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.
- 3.3 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 3.4 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.5 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare interna di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

4 LIMITI ALL'OPERATIVITA'

- 4.1 Gli Amministratori, gli altri Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a non effettuare Operazioni sui propri Strumenti Finanziari durante i Close Period.
- 4.2. Al divieto di cui sopra fanno eccezione gli atti di esercizio di stock option fermo restando il divieto di procedere alla vendita, durante tale periodo, dei titoli rivenienti dall'esercizio citato.
- 4.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

5 SANZIONI

- 5.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3--bis e 185, comma 2--bis, TUF) e amministrativa (artt. 187--bis e 187--ter TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso

tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187--quinquies TUF e 25--sexies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

- 5.2 Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
- 5.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 5.4 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.
- 5.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione consiliare in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 5.6 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

6 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 6.1 Qualunque disposizione emanata dalla legge, dalle competenti autorità, da Borsa Italiana S.p.A. o da Consob successivamente all'adozione del presente documento integra e modifica la presente procedura nelle parti in cui essa possa risultare in contrasto o incompatibile con tali disposizioni.

7 ENTRATA IN VIGORE E DIVULGAZIONE

- 7.1 Ciascun Amministratore, ciascun Altro Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata è tenuto a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato all'Allegato 1 e sua consegna al Soggetto Preposto, di aver preso atto delle disposizioni qui contenute e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

ALLEGATO 1

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a
a _____, il ___/___/_____, in qualità di
_____ di _____

- avendo ricevuto copia della "Procedura relativa alle Operazioni effettuate dagli Amministratori e altri Soggetti Rilevanti", approvata da Bio-On S.p.A. (la "**Società**") (la "**Procedura**"), e avendo letto e compreso le disposizioni ivi contenute;
- preso atto di essere stato/a identificato quale Amministratore/Soggetto Rilevante/Persona Strettamente Legata, conformemente alla relativa definizione contenuta nel Regolamento (UE) 596/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR);
- consapevole di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui alle disposizioni sopra richiamate, così come indicati nella Procedura;

DICHIARA

di aver ricevuto copia della Procedura, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti, impegnandosi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle relative disposizioni contenute nella Procedura e nelle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

di impegnarsi ad informare degli obblighi derivanti dalla Procedura le Persone Strettamente Legate così come identificate dalla Procedura medesima.

Nome e Cognome _____

Data e Luogo _____

Firma _____

Ai sensi della D.Lgs 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura (come *supra* definita).

Nome e Cognome _____

Data e Luogo _____

Firma _____